



Esame abbinato:

- Proposta di legge n. 261/9[^] d'iniziativa della Giunta Regionale recante: "Disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna"
- Proposta di legge n.266/9[^] d'iniziativa del Consigliere Mirabelli, recante: "Costituzione Azienda Regionale per la Forestazione e le politiche della montagna"
- Proposta di legge n.262/9[^] d'iniziativa della Giunta Regionale recante: "Istituzione dell'Azienda regionale per la Forestazione e le Politiche della montagna".

" Istituzione dell'Azienda regionale per la forestazione e le politiche per la montagna e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna"

Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto al drafting del Servizio legislativo

Indice

- Relazione illustrativa pag. 3
- Relazione Tecnico finanziaria pag. 5
- Testo proposta di legge pag. 11

Relazione

L'applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale 11 maggio 2007, n. 9 con cui è stata prevista la soppressione dell'Afor, è stata resa estremamente difficoltosa da una serie di obiezioni sollevate sia dalle Organizzazioni Sindacali che dalle Amministrazioni Provinciali rese destinatarie delle funzioni dell'Ente oggetto di soppressione, per le quali si è realizzata una posizione di "stallo" nella definizione della procedura di liquidazione e trasferimento delle funzioni e dei correlati atti.

Da qui la necessità di prevedere forme organizzative diverse, che abbiano, però, sempre ad oggetto la riforma complessiva delle funzioni espletate dall'Ente soppresso, nell'ottica di una ripresa di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, riferita alle competenze di settore.

In tale ottica, la presente proposta di legge è tesa alla costruzione di un impianto organico di riassetto degli Enti che in Calabria si occupano delle politiche sulla montagna; mira infatti a riordinare in modo coerente e rigoroso le varie competenze e ad eliminare gli elementi di criticità e di debolezza dell'attuale sistema attraverso la rivisitazione di ruoli e funzioni, il necessario coordinamento per le attività di difesa idrogeologica del territorio montano, la valorizzazione delle professionalità e la realizzazione delle condizioni strutturali più efficienti al dispiegamento di capacità e competenze.

La nuova Azienda Regionale per la forestazione e per le politiche della montagna che la presente proposta di legge istituisce, intende attuare una politica di sviluppo atta a perseguire l'effettivo miglioramento delle sottese funzioni produttive e sociali, la reale valorizzazione delle attività ricadenti nelle aree collinari e montane, la tutela dell'ambiente e del territorio, le migliori condizioni di vita e sicurezza delle popolazioni interessate. Per l'ultimo profilo evidenziato, la gestione aggregata, unitaria, delle funzioni afferenti le politiche della montagna, oltre a costituire evidente elemento d'economicità, è di certo la via per la migliore efficienza ed efficacia nel settore.

La proposta di legge si articola in 14 articoli.

L'articolo 1 istituisce la nuova Azienda attribuendole la forma giuridica di ente pubblico economico. Essa è munita di personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale, patrimoniale e finanziaria, soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, finanziata attraverso risorse comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi nonché i proventi derivanti dall'attività economica svolta.

Gli articoli 2 e 3 dispongono la soppressione e la liquidazione delle comunità montane calabresi, prevedendo che le funzioni proprie siano esercitate dalla Regione, attraverso la neo istituita Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, e la restituzione agli enti già deleganti o conferenti delle funzioni da questi già delegate o conferite alle Comunità, salva la possibilità di nuova delega all' Azienda per convenzione (il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale). In sede liquidatoria attraverso un piano elaborato dal commissario ed approvato dalla Giunta Regionale, saranno assegnati a ciascun ente, in proporzione alle funzioni ed ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, facendo salvi i rapporti di lavoro per come esistenti.

La soppressione delle Comunità Montane e la gestione aggregata, attraverso l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, delle funzioni afferenti le politiche della montagna, oltre a costituire evidente elemento d'economicità realizza un impianto di maggiore efficienza ed efficacia nel settore appunto garantito dall'unitarietà di gestione.

L'art. 4 regola sede, funzioni di massima, organi e vigilanza dell' Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna

Per quanto riguarda gli organi, si ritiene ragionevole che un Ente strumentale della Regione Calabria, essendo Ente di gestione, sia guidato non da un organo politico, come il Consiglio di Amministrazione, ma da un organo più tecnico, snello, immediato, esecutore della

politica, della programmazione e pianificazione regionale, in sintesi una direzione generale così come regolamentata dal successivo articolo 5.

Il coordinamento circa l'attuazione delle linee generali d'indirizzo dell' Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna e la verifica del conseguimento è demandato all'attività di un Comitato Tecnico d'Indirizzo, composto da esperti attivi a titolo gratuito, che relazionano alla Giunta Regionale (art. 6).

L'art. 7 prevede l'istituzione del collegio dei sindaci, organo necessario di vigilanza sulla gestione finanziaria dell' azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna.

L'art. 8 dispone circa l'articolazione territoriale su base distrettuale, in funzione delle peculiarità della superficie forestale e degli indicatori fisico geografici, demografici e socio economici.

L'art. 9 prevede che l'organizzazione dell'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna sia contenuta in atto aziendale.

L'art. 10 dispone in materia di bilancio e rendicontazione.

L'art. 11 detta norme in materia di personale, prevedendo che la pianta organica dell'azienda sia coperta mediante il personale transitato dall' Azienda Forestale della Regione Calabria, in liquidazione, transitato dalle Comunità Montane soppresse; trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio. Il personale il cui rapporto è disciplinato, presso l'ente di provenienza, da un CCNL del comparto pubblico, è posto in un ruolo speciale ad esaurimento e permane nel proprio stato giuridico ed economico, salva opzione per il regime proprio dell'azienda. Il rapporto di lavoro dei dipendenti nuovi assunti sarà disciplinato dai CCNL del comparto privato, secondo le rispettive aree di competenza.

L'art. 12 prevede che, per la realizzazione dei progetti istituzionali, l'azienda regionale utilizzi anche le risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, in conformità alle regole da questa stabilite. L'articolo contiene altresì una serie di disposizioni normative atte a razionalizzare i costi della nuova azienda e al contempo a ripianare la situazione debitoria della azienda in liquidazione.

L'art. 13, rubricato disposizioni transitorie e finali, contiene disposizioni in materia di nomine, prevede altresì una serie di adempimenti per il Commissario liquidatore dell'Afor.

Infine l'art. 14 contiene la norma finanziaria. Il comma 1 quantifica le spese connesse alla liquidazione delle comunità montane. Il comma 2 definisce le forme di copertura per l'anno 2013 per le spese connesse alla governance della nuova azienda ivi incluse le spese per il personale transitato dalle comunità montane e dalla Afor in liquidazione che è assicurata dalle UPB accese con riferimento alla "valorizzazione e salvaguardia della montagna e dei territori silvo-pastorali" ed "alla tutela del patrimonio forestale e sviluppo del demanio forestale" in misura non superiore all'attuale valorizzazione circa diminuita del 20%. Il comma 3 prevede per gli anni successivi ulteriori risparmi annui del 3 per cento rispetto alle spese sostenute nell'annualità 2013.

Il comma 4 formula previsione di risparmi di spesa (3 milioni di euro annui) derivanti dalla riduzione dal 7% al 4% delle spese generali riconosciute dalla Regione alla nuova azienda accompagnata dalla riduzione dal 10% all'8% delle stesse partite riconosciute ai Consorzi di Bonifica.

Si allega di seguito la relazione tecnico - finanziaria trasmessa dal Dipartimento Agricoltura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 39 dello Statuto, dall'articolo 7 della legge regionale n.8/2002.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

di accompagnamento alla proposta di Legge: “Disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna”.

L'applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale 9/07, con cui è stata prevista la soppressione della A.fo.r, è stata resa estremamente difficoltosa da una serie di obiezioni, tra le quali si annoverano quelle sollevate dalle OO.SS. e dalle Amministrazioni Provinciali rese destinatarie delle funzioni dell'Ente oggetto di soppressione, per le quali si è verificata una posizione di “stallo” nella definizione della procedura di liquidazione e di conseguente trasferimento delle funzioni e dei correlati atti.

Da qui la necessità di prevedere forme organizzative diverse, che abbiano, però, sempre ad oggetto la riforma complessiva delle funzioni espletate dall'Ente soppresso, nell'ottica di una ripresa di efficienza ed efficacia dell'azione pubblica, riferita alle competenze di settore. In siffatta ottica, con separata azione, è stata proposta la legge istitutiva dell'Azienda Regionale per la Forestazione e per le Politiche della Montagna.

L'istituenda Azienda deve vedersi affidate, con legge regionale ordinaria (che deve pure definire i principi organizzativi) i compiti (rectius: funzioni ed attività) attraverso cui s'intende dare uno sviluppo coordinato al settore delle foreste e della forestazione, conglobando una politica di sviluppo della montagna tesa a perseguire l'effettivo miglioramento delle sottese funzioni produttive e sociali, la reale valorizzazione delle attività ricadenti nelle aree collinari e montane, la tutela dell'ambiente e del territorio, le migliori condizioni di vita e sicurezza delle popolazioni interessate.

Per tale ultimo profilo evidenziato, la gestione aggregata ed unitaria delle funzioni afferenti le politiche della montagna, oltre a costituire evidente elemento di economicità, è di certo la via migliore per conseguire una maggiore efficienza ed efficacia nel settore.

Dalle summenzionate premesse nasce la presente proposta di legge, tesa alla costruzione di un impianto organico di riassetto degli Enti che in Calabria si occupano delle politiche sulla montagna, che sia d'ordine coerente e rigoroso fra le varie competenze ed elimini gli elementi di criticità e debolezza dell'attuale sistema, obiettivi conseguibili attraverso la rivisitazione di ruoli e funzioni, un più efficace coordinamento per le attività di difesa idrogeologica del territorio montano, la valorizzazione delle professionalità e la realizzazione delle condizioni strutturali più efficienti al dispiegamento di capacità e competenze.

I contenuti della proposta, nonché di quella collegata alla presente, recante “Istituzione della Azienda Regionale per la Forestazione e per le Politiche della Montagna”, sono stati preliminarmente illustrati in apposito incontro tecnico tenutosi presso il Dipartimento per gli Affari

Regionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza dei rappresentanti dei Ministeri interessati e degli Organismi proponenti di parte regionale, e risultano formulati anche in virtù delle osservazioni emerse nel corso della riunione e dai successivi inoltri.

La proposta di legge qui illustrata muove verso gli scopi illustrati.

I primi due articoli dispongono la soppressione e la liquidazione delle comunità montane calabresi, prevedendo che le funzioni proprie siano esercitate dalla Regione attraverso la neo istituita Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, ovvero per mezzo della restituzione, agli Enti già deleganti o conferenti, delle funzioni da questi già delegate o conferite alle Comunità, fatta salva la possibilità di nuova delega all'Azienda per convenzione (il cui schema dovrà essere approvato dalla Giunta Regionale).

In sede liquidatoria, attraverso un piano elaborato dal commissario ed approvato dalla Giunta Regionale, saranno assegnati a ciascun Ente, in proporzione alle funzioni ed ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità, facendo salvi i rapporti di lavoro per come esistenti.

Parte tecnico-finanziaria

A seguito della Legge Regionale n. 20 del 10 luglio 2008 il numero delle comunità montane è stato ridotto da 26 a 20, così suddivise: 8 nella Provincia di Cosenza; 3 in quella di

Catanzaro; 1 in quella di Crotona; 2 in quella di Vibo V. e 6 nella Provincia di Reggio Calabria.

Il numero totale dei dipendenti, distinto per aree funzionali e titolo di studio secondo il nuovo assetto istituzionale ad oggi conta 388 unità e le risorse necessarie a garantire il trattamento stipendiale è pari ad € 14.300.000 circa (vedi tabella).

COMUNITA' MONTANE – ANNO 2012			
N° DIPE ND	Ente	Costo mensile	Costo annuo
10	COMUNITA' MONTANA ALTO CROTONESE	30.998,62	402.982,06
13	COMUNITA' MONTANA ALTO IONIO	41.971,22	545.625,86
10	COMUNITA' MONTANA ALTO MESIMA MONTE PORO	30.328,25	394.267,25
43	COMUNITA' MONTANA ALTO TIRRENO APPEN.PAOLANO	120.417,04	1.565.421,52
27	COMUNITA' MONTANA AREA GRECANICA	67.799,36	881.391,68
24	COMUNITA' MONTANA ASPROMONTE ORIENTALE	62.491,12	812.384,56
11	COMUNITA' MONTANA DELLE VALLI –MEDIA VALLE CRATI	35.975,27	467.678,51
9	COMUNITA' MONTANA FOSSA DEL LUPO VERS. JONIO	23.600,00	306.800,00
20	COMUNITA' MONTANA ITALO – ARBERESHE DEL POLL.	63.731,26	828.506,38
26	COMUNITA' MONTANA MEDIA VALLE CRATI – SERRE CS	70.021,40	910.278,20
15	COMUNITA' MONTANA MONTI REVENTINO TIRIOLO MANC	40.670,92	528.721,96
9	COMUNITA' MONTANA PRESILA CZ	27.387,42	356.036,46
20	COMUNITA' MONTANA SAVUTO	52.938,02	688.194,26
16	COMUNITA' MONTANA SERRE CALABRE	50.126,25	651.641,25
55	COMUNITA' MONTANA SILA GRECA DESTRA CRATI	154.282,87	2.005.677,31
17	COMUNITA' MONTANA SILANA	47.248,98	614.236,74
18	COMUNITA' MONTANA STILARO ALLARO – LIMINA	54.935,05	714.155,65
12	COMUNITA' MONTANA – VERSANTE DELLO STRETTO	41.853,70	544.098,10
6	COMUNITA' MONTANA – VERSANTE TIRRENICO MERID	17.932,68	233.124,84
14	COMUNITA' MONTANA – VERS TIRRENICO SETT.	32.479,83	422.237,79
13	UNIONE DEI COMUNI L.R. 23 DELL'11 06 2012	32.550,69	423.158,97
388		1.099.739,95	14.296.619,35

Rispetto a detta situazione, la riforma consentirà l'eliminazione della spesa corrente per gli Organi politici, mentre la spesa del personale è posta in diminuzione in ragione delle fuoriuscite per pensionamenti o altra natura.

Si consideri altresì che l'attuale dotazione organica delle Comunità Montane è costituita da personale assunto in vigenza della legge 285/77 che prevedeva immissioni in ruolo secondo fasce di età compresa tra 15 e 29 anni. Conseguentemente l'attuale dotazione organica dovrebbe essere posta quasi totalmente in quiescenza, secondo la vigente riforma

pensionistica, al massimo entro 7-8 anni, con una drastica riduzione della spesa per stipendi.

Per quanto concerne la dotazione organica dell'AFOR, questa conta 99 unità di personale, impiegato sia presso la sede della direzione generale di Catanzaro che presso le sedi provinciali, con un costo annuo di circa 4 milioni di euro ivi compreso il costo degli Organi, che per come riportato nel bilancio di previsione dell'Azienda è quantificato in 1,3 milioni di euro.


La spesa degli organi di vertice sopra riportata, di 1,3 milioni di euro, con il nuovo Ente, che prevede la nomina di un solo Direttore, con retribuzione di Dirigente Generale della Giunta Regionale, un direttore tecnico ed uno amministrativo con retribuzione pari a quella prevista per i Dirigenti di Settore della G.R., vede un risparmio di oltre 1 milione di euro, considerando che la spesa per gli organi di vertice è quantificata in circa 300 mila euro all'anno.

La manodopera idraulico-forestale dipendente dell' AFOR e dei Consorzi di Bonifica risulta, al 30 aprile 2012, di 8.473 unità con costo complessivo per 261,50 milioni di euro, ivi compresa la manodopera di cui alla L.R. 8/05 (ex fondo sollievo), che conta 1.269 unità, che incide per una spesa di 30 milioni di euro, nonché 50 unità assegnate al Parco delle Serre in virtù della L.R. 47/2011.

La dotazione organica del personale idraulico forestale in capo alla istituenda Azienda, ivi compreso la manodopera di cui alla L.R. 8/05, di cantiere ed impiegato, conta 5.456 unità il cui costo complessivo già per l'anno in corso è quantificato in 163,76 milioni di euro.

FORZA LAVORO ATTUALE - PREVISIONE COSTI ANNO 2012

ENTE	N. Operai a tutto aprile 2012	Costi Piano Attuativo Anno 2012 in Milioni di €
A.Fo.R. - Forestazione	4.188	133,93
A.Fo.R. - Fondo Sollievo	1.268	29,83
Totale	5.456	163,76



Sia il costo che il numero di unità di personale forestale in servizio presso gli uffici centrali e periferici dell'Azienda, comprende anche 233 impiegati forestali - Contratto parte impiegati - di cui alla dotazione complessiva sopra evidenziata, ed il cui costo annuale è pari a 7,3 milioni di euro, anch'esso compreso nel costo complessivo dettagliato.

Alla copertura finanziaria dell'intera spesa per le attività di forestazione (Azienda e Consorzi di bonifica) si fa riferimento ai Capitoli di Bilancio regionale di seguito riportati:

CAPITOLO DI BILANCIO 2232202 - Fondo Stato ANNO 2012 per € 160.102.000,00 - riguardante :

“spese per l'attuazione di interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, anche ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico, nel territorio della regione

medesima (legge 12.10.1984, n. 664 e art.3, comma 9, del d.l. 20.5.93, n.148 convertito dalla legge 19.7.93, n.236)”

CAPITOLO DI BILANCIO 2235101 – Fondo Stato ANNO 2012 PER € 00

riguardante:

“spese per l'esercizio delle funzioni conferite dal d.l.vo 31.3.1998, n.112, e successive modifiche, in materia di conservazione e difesa degli incendi del patrimonio boschivo nazionale (art.12, legge 21.11.2000, n.353).”

CAPITOLO DI BILANCIO 2233211 – Regione ANNO 2012 per € 53.000.000,00

riguardante:

“spese per interventi straordinari di competenza regionale nei settori della tutela del patrimonio forestale della difesa del suolo, della sistemazione idraulica forestale e delle connesse infrastrutture civili (art. 1 e 2 della legge regionale 19.10.92, n. 20)”

CAPITOLO DI BILANCIO 32040511 - Regione ANNO 2012 per € 18.000.000,00


riguardante:

“spese per l'attuazione di progetti annuali, per il tramite dell'afor, inerenti azioni di valorizzazione, salvaguardia, manutenzione ripristino e recupero dei territori montani delle aree ricadenti nei comuni di acri, casabona, fabrizia, longobucco, nardodipace, san demetrio corone, san giovanni in fiore e della comunita' montana di verbicaro (art.1, commi 4, 5 e 6 legge regionale 2 marzo 2005, n. 8”

Alla copertura integrale dei Piani di Forestazione, si procederà con gli stanziamenti nazionali e regionali allocati sui competenti Capitoli di Bilancio 2012 sopra citati, nonché con fondi Comunitari, attivati e disponibili o con fondi di Bilancio che saranno messi ad hoc a disposizione, facendo anche ricorso, ove necessario, all'attivazione degli istituti di integrazione salariale previsti dalla norma.

Si consideri che l'attuale contingente idraulico forestale in capo all'Azienda, che conta attualmente 5.456 unità e per la gran parte in età avanzata, annualmente prevede, in base all'età anagrafica e all'attuale normativa sul pensionamento, un graduale esodo stimato mediamente in 164 unità annue per i primi 10 anni (vedi tabelle).

Nuova Azienda	FORZA LAVORO ANNUALE PER EFFETTO DEI PENSIONAMENTI									
	N Operai Anno 2013	N Operai Anno 2014	N Operai Anno 2015	N Operai Anno 2016	N Operai Anno 2017	N Operai Anno 2018	N Operai Anno 2019	N Operai Anno 2020	N Operai Anno 2021	N Operai Anno 2022
forestazione	4.137	4.066	3.970	3.900	3.805	3.690	3.508	3.297	3.032	2.760
ex fondo sollievo	1.247	1.225	1.207	1.185	1.163	1.137	1.100	1.075	1.055	1.026
TOTALE COMPLESSIVO	5.384	5.291	5.177	5.085	4.968	4.827	4.608	4.372	4.087	3.786



NUOVO ENTE	RIDUZIONE FORZA LAVORO PER ANNO									
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Forestazione	71	96	70	95	115	182	211	265	272	261
ex fondo sollievo	22	18	22	22	26	37	25	20	29	40
TOTALE COMPLESSIVO	93	114	92	117	141	219	236	285	301	301


1. Le proiezioni sopra evidenziate comportano la conseguente riduzione finanziaria di circa 5,7 milioni di euro annui, per il finanziamento dei piani Annuali di Forestazione (vedi tabella che segue).

NUOVO ENTE	RIDUZIONE ANNUALE DEI COSTI PER EFFETTO DEI PENSIONAMENTI									
	COSTO PIANO ATTUATIVO 2013 (compreso rate per esodo incentivato)	COSTO PIANO ATTUATIVO 2014 (compreso rate per esodo incentivato)	COSTO PIANO ATTUATIVO 2015	COSTO PIANO ATTUATIVO 2016	COSTO PIANO ATTUATIVO 2017	COSTO PIANO ATTUATIVO 2018	COSTO PIANO ATTUATIVO 2019	COSTO PIANO ATTUATIVO 2020	COSTO PIANO ATTUATIVO 2021	COSTO PIANO ATTUATIVO 2022
Forestazione	130.083.193,39	127.965.958,74	118.386.218,94	116.298.804,50	113.465.884,90	110.036.561,18	104.609.283,64	98.317.220,11	90.414.865,45	82.303.769,34
ex fondo sollievo	29.220.746,27	28.705.223,88	28.283.432,84	27.767.910,45	27.252.388,06	26.643.134,33	25.776.119,40	25.190.298,51	24.721.641,79	24.042.089,55
TOTALE COMPLESSIVO	159.303.939,66	156.671.182,62	146.669.651,78	144.066.714,95	140.718.272,96	136.679.695,51	130.385.403,04	123.507.518,62	115.136.507,24	106.345.858,89

Si consideri altresì che per effetto delle azioni sul controllo della spesa, poste in essere con il Piano Attuativo di Forestazione 2012, con particolare riferimento alle linee guida per l'applicazione dell'Istituto della Cassa Integrazione Guadagni, si evince, dal confronto dei dati finanziari del primo semestre dell'anno in corso con lo stesso periodo dell'anno precedente, il

conseguimento di importanti risultati che si traducono in conseguenti risparmi di spesa stimati in circa 7,5 milioni di euro solo se si considera il dato relativo ad Afor ed ex fondo sollievo.

ENTI ATTUATORI	% CIG Effettuata a tutto Maggio 2011	% CIG Effettuata a tutto Maggio 2012
A.FO.R. - Ex Fondo Sollievo Cosenza	54,80%	49,12%
A.FO.R. - Servizio Provinciale di Cosenza	43,63%	46,68%
A.FO.R. - Servizio Provinciale di Vibo Valentia	36,14%	56,26%
A.FO.R. - Ex Fondo Sollievo Vibo Valentia	39,62%	61,92%
A.FO.R. - Servizio Provinciale di Catanzaro	31,99%	46,30%
A.FO.R. - Ex Fondo Sollievo Crotona	40,00%	34,21%
Consorzio di Bonifica del Tirreno Vibonese	37,03%	54,89%
A.FO.R. - Servizio Provinciale di Crotona	34,24%	37,16%
Consorzio di Bonifica dei Bacini Meridionali del Cosentino	30,17%	36,59%
Consorzi di Bonifica Jonio Catanzarese	16,40%	25,25%
Consorzio di Bonifica Bacini dello Jonio Cosentino	16,30%	24,87%
A.FO.R. - Servizio Provinciale di Reggio Calabria	8,56%	34,49%
Consorzio di Bonifica dei Bacini Settentrionali del Cosentino	11,51%	42,99%
Consorzio di Bonifica di Caulonia (RC)	7,83%	16,67%
Consorzi di Bonifica Tirreno Catanzarese	7,89%	31,19%



Patrimonio forestale regionale

Il patrimonio forestale regionale affidato per la gestione all'AFOR, ad oggi ha evidenziato un utile esiguo rispetto alla consistenza ed alle stesse potenzialità. Pertanto nella riduzione della spesa sul costo della forestazione, a carico del bilancio regionale per l'anno 2012, non si è tenuto prudenzialmente conto di eventuali utili derivanti della gestione del Demanio Regionale.

Pur tuttavia va evidenziato che il Programma Annuale approvato dal Consiglio Regionale, prevedeva entrate dagli utili della gestione del demanio forestale derivanti dalla produzione delle biomasse e dall'attivazione delle filiere del legno.

Delle risorse sopra indicate dovrà comunque tenersi conto nella redazione dei Piani attuativi futuri prevedendo che una parte degli utili provenienti dai tagli boschivi e dall'attivazione della filiera del legno oltre che dalle concessioni annuali e pluriennali, sia destinata per il cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione a cui si prevede di operare una riduzione dal 7% al 4%. Per effetto di tale riduzione si stima un risparmio di circa 3 milioni di euro annui.

Altresì, una quota degli utili sopra citati, su proposta dell'istituenda Azienda, la Giunta Regionale dispone sia destinata al ripianamento della situazione debitoria dell'A.Fo.R. per come quantificata dal Commissario Liquidatore.

Le ulteriori eccedenze finanziarie derivanti dalla gestione del patrimonio affidato in gestione, sono devolute al bilancio della regione ed impiegate per le stesse finalità di cui alla presente legge.

Di seguito si riporta la consistenza fisica del patrimonio regionale affidato in gestione all'istituenda Azienda.

Tabella riepilogativa Consistenza patrimonio forestale						
	REGGIO CALABRIA	COSENZA	CROTONE	CATANZARO	VIBO VALENTIA	TOTALI
PATRIMONIO FORESTALE TERRENI (HA/a/ca)	15174.3.61	27178.04.61	3176.88.20	5956.42.69	4490.78.77	55976.47.70
PATRIMONIO FORESTALE FABBRICATI (N°)	30	204	31	125	25	415

" Istituzione dell'Azienda regionale per la Forestazione e le politiche per la montagna e disposizioni in materia di forestazione e di politiche della montagna"

Art. 1

(Istituzione Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna)

1. E' istituita, ai sensi del comma 3 dell'articolo 54 dello Statuto della Regione Calabria, l'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna, di seguito denominata Azienda regionale, avente natura di ente pubblico economico.
2. L'Azienda regionale di cui al comma 1, è munita di personalità giuridica e autonomia imprenditoriale, patrimoniale e finanziaria ed è, inoltre, soggetta al vincolo del pareggio di bilancio, tramite l'equilibrio tra costi e ricavi; nelle entrate sono compresi i trasferimenti di risorse finanziarie comunitarie, statali, regionali e di altri enti, le tariffe o i corrispettivi per i servizi resi e i proventi dell'attività economica svolta.

Art. 2

(Suppressione delle Comunità montane calabresi)

1. Le Comunità montane della Regione Calabria, disciplinate dalla legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna), sono soppresse e poste in liquidazione.
2. Le funzioni delle soppresse Comunità montane sono esercitate in modo da assicurare il buon andamento, l'efficienza e l'efficacia, in coerenza con le esigenze di contenimento della spesa pubblica previste dall'articolo 2, comma 17 e seguenti, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) e dall'articolo 2, comma 187, legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010).
3. Le funzioni di cui al comma 2, per come indicate dall'articolo 27 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico sull'ordinamento degli enti locali), sono così ripartite:
 - a. quelle proprie delle soppresse Comunità montane sono trasferite alla Regione e sono esercitate in forma unitaria, per la stessa Regione, dall'Azienda regionale di cui all'articolo 1;
 - b. quelle proprie di altri enti ed esercitate, per delega o conferimento, dalle soppresse Comunità montane, sono restituite agli enti medesimi, in ragione del territorio di riferimento. Tuttavia, per assicurare il livello ottimale di svolgimento unitario delle funzioni restituite e il maggiore contenimento possibile della spesa pubblica, gli enti locali esercitano tali funzioni delegandole all'Azienda regionale di cui all'articolo 1 o, in alternativa, nelle forme previste dall'articolo 30 del d.lgs. 267/2000, secondo modalità stabilite, nell'ambito delle rispettive competenze, dallo Stato o dalla Regione; la Regione opera secondo schemi di convenzione da approvare a cura della Giunta regionale.
4. Anche in applicazione dell'articolo 2, comma 22, della l. 244/2007, gli enti locali facenti parte di una soppressa Comunità montana, succedono, secondo i criteri di cui all'articolo 50 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 4 (Ordinamento delle Comunità Montane e disposizioni a favore della montagna), alla stessa ad ogni effetto, anche processuale, in tutte le obbligazioni giuridiche passive esistenti prima dell'entrata in vigore della presente legge, non trattenute ed estinte nell'ambito della procedura di liquidazione di cui all' articolo 3, anche a mezzo di previo accordo transattivo con i creditori su piani di rientro pluriennali.
5. La soppressione delle Comunità montane non fa venir meno i benefici e gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea e dalle leggi statali e regionali in

favore dei rispettivi territori montani, per come individuati nell'articolo 6, comma 2, della l.r. 4/1999.

6. La Regione comunica al Ministero dell'interno l'elenco degli enti, ivi inclusa la Regione medesima, destinatari dei trasferimenti erariali già erogati in favore delle sopresse Comunità montane ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154 (Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali), convertito in legge 4 dicembre 2008 n. 189, e individua, altresì, la percentuale dei fondi a ciascuno di essi spettanti, in ragione dell'effettivo subentro nei rapporti giuridici delle Comunità montane, in forza delle disposizioni della presente legge.

Art. 3

(Liquidazione delle Comunità montane calabresi)

1. La Giunta regionale, ai fini della liquidazione e della conseguente definizione dei rapporti giuridici, attivi e passivi, nomina, a titolo non oneroso, scegliendoli tra i Presidenti delle Comunità montane in carica alla data dell'approvazione della presente legge, un commissario per ogni Comunità montana soppressa, accorpando le funzioni commissariali riguardanti le comunità le cui sedi ricadono all'interno del territorio di ogni provincia in unica nomina; l'incarico è conferito per la durata di mesi sei, rinnovabili per una sola volta per la stessa durata.
2. Entro il termine di cui al comma 1, il commissario liquidatore, attenendosi al criterio di cui all'articolo 2, comma 3, trasferisce, in favore dell'Azienda regionale, ovvero in favore degli enti locali titolari, le funzioni già esercitate dalle sopresse Comunità montane e i relativi rapporti giuridici, sulla base di un piano approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli stessi enti. Fino al trasferimento, le funzioni sono esercitate, senza soluzione di continuità, dal commissario liquidatore che si avvale delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili.
3. Il piano di trasferimento contiene la ricognizione delle funzioni e dei rapporti giuridici e assegna, in via definitiva, a ciascun ente destinatario, in proporzione alle funzioni e ai rapporti trasferiti, le risorse umane, finanziarie e strumentali, incluse le sedi istituzionali e gli altri beni indisponibili già di proprietà delle comunità. Al personale di cui al comma 2, trasferito all'Azienda regionale, si applica la disposizione del comma 2 dell'articolo 11.
4. Il commissario, prima della redazione del piano di cui al comma 2, verifica la eventuale disponibilità degli enti a ricevere ulteriore personale rispetto a quello trasferito, tenendo conto delle relative funzioni; la Giunta regionale provvede, in sede di approvazione del piano, all'assegnazione del personale richiesto, tenuto conto delle relative qualifiche, fatte salve le esigenze di organico dell'Azienda regionale.
5. Decorso il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita poteri sostitutivi, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra finanziaria regionale per l'anno 2006 art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002).

Art. 4

(Funzioni e organi dell' Azienda regionale)

1. L'Azienda regionale ha sede legale a Catanzaro e articolazioni territoriali a livello distrettuale ed esercita:
 - a. le funzioni dell'Azienda forestale della Regione Calabria (AFOR) non connesse alla procedura di liquidazione in corso;
 - b. le funzioni già svolte dalle Comunità montane, ad essa trasferite ai sensi dell'articolo 3 o conferite ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b);
 - c. le funzioni regionali in materia di prevenzione e lotta agli incendi boschivi;

- d. le attività di servizio di sorveglianza idraulica della rete idrografica calabrese, con l'ausilio del personale di cui alla legge regionale 28 dicembre 2009, n. 52 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 ottobre 2009, n. 31 «Norme per il reclutamento del personale - Presidi idraulici»), per lo svolgimento delle attività affidate con deliberazione di Giunta regionale del 14 settembre 2010, n. 602, prevedendo che le risorse finanziarie occorrenti, allocate all'UPB 3.2.04.05, sono trasferite a carico del capitolo di competenza del Dipartimento agricoltura, foreste e forestazione.
2. Nell'ambito delle aree distrettuali individuate ai sensi dell'articolo 9, per i compiti di propria competenza e in coordinamento con gli altri Dipartimenti regionali competenti, l'Azienda regionale esegue, altresì, gli interventi di pertinenza della Regione, volti alla prevenzione e al risanamento dei fenomeni di dissesto idrogeologico.
3. L'Azienda regionale, nell'esercizio delle funzioni indicate nel presente articolo, impronta la propria gestione anche in senso produttivo, valorizzando il patrimonio e attuando una concreta pianificazione delle attività di amministrazione dei beni ad essa affidati, compresa la valorizzazione della filiera foresta-legno, con pratiche improntate alla gestione forestale ecocompatibile.
4. Restano comunque escluse le funzioni assegnate da legge statale a enti locali o autorità statali e da questi non conferite o delegate.
5. Sono organi dell'Azienda regionale:
 - a. il direttore generale;
 - b. il comitato tecnico di indirizzo;
 - c. il collegio dei sindaci.
6. Nella fase di avvio, sino all'individuazione dei titolari, e per un periodo non superiore a due mesi, per l'esercizio delle funzioni proprie di ciascuno degli organi di cui al comma 6, la Giunta regionale nomina, a titolo non oneroso, tre commissari ad acta individuati tra i dirigenti della Regione.
7. La Giunta regionale, per il tramite del Dipartimento agricoltura, esercita la vigilanza sull'Azienda regionale.

Art. 5

(Direttore generale)

1. Il direttore generale è individuato dalla Giunta regionale tra persone aventi i requisiti per assumere l'incarico di dirigente generale ai sensi della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7 (Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale) e di accertata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel settore forestale e delle politiche della montagna, ovvero di settori affini. Il direttore generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale e il relativo incarico è conferito con contratto di diritto privato per un periodo di tre anni. Il direttore generale è soggetto a valutazione dei risultati, in relazione al raggiungimento degli obiettivi, ai sensi della l. r. 7/1996. Il trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti generali dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.
2. In ogni caso, non può essere nominato direttore generale:
 - a. colui che ha riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico

- ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione;
- b. colui che è sottoposto a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
 - c. colui che è o è stato sottoposto, anche con procedimento non definitivo, a una misura di prevenzione;
 - d. colui che è sottoposto a misura di sicurezza detentiva, libertà vigilata o provvisoria;
 - e. colui che si trovi in situazione di conflitto, anche potenziale, d'interessi;
 - f. colui che ricopre incarichi politici in partiti o movimenti, nonché incarichi sindacali, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo biennio;
 - g. colui che ricopre incarichi elettivi, ovvero li ha ricoperti nell'ultimo triennio.
3. Il ricorrere di una delle condizioni indicate al comma 2 determina la decadenza automatica dall'incarico di direttore generale. La Giunta regionale, dichiarata la decadenza, provvede a nuova individuazione, previa eventuale nomina di un commissario straordinario.
 4. Il direttore generale è il legale rappresentante dell'azienda, assiste il comitato tecnico di indirizzo di cui all'articolo 6 e ne attua le indicazioni, compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell'azienda, dirige, sorveglia, coordina la gestione complessiva e ne è responsabile.
 5. Nell'esercizio delle sue funzioni, il direttore generale è coadiuvato da un direttore amministrativo e da un direttore tecnico, i quali partecipano alla direzione dell'azienda, assumono la diretta responsabilità delle funzioni attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del direttore generale medesimo. Il direttore amministrativo e il direttore tecnico sono nominati con delibera della Giunta regionale, su proposta dell'assessore all'agricoltura. Il trattamento economico del direttore amministrativo e del direttore tecnico è equiparato a quello previsto per i dirigenti di settore dei dipartimenti della Giunta regionale, considerando solo le voci relative allo stipendio tabellare, alla retribuzione di posizione e alla retribuzione di risultato, con esclusione di ogni altra indennità.
 6. Il direttore generale, in particolare, provvede a:
 - a. deliberare sull'organizzazione degli uffici in attuazione dell'atto aziendale;
 - b. adottare il programma regionale della forestazione e redigere i relativi piani annuali di attuazione a norma dell'articolo 6 della legge regionale 19 ottobre 1992, n. 20 (Forestazione, difesa del suolo e foreste regionali in Calabria);
 - c. approvare il bilancio preventivo e le variazioni da apportare nel corso dell'esercizio;
 - d. adottare il rendiconto generale, previa relazione del collegio dei sindaci;
 - e. proporre alla Giunta regionale l'acquisizione di boschi e terreni da rimboschire;
 - f. deliberare in ordine a concessioni, autorizzazioni, contratti e convenzioni che incidono sulla gestione del patrimonio affidato all'ente o che ne vincolano la disponibilità per una durata superiore ad un anno, ovvero costituiscono diritto obbligatorio a favore di terzi, previa autorizzazione della Regione;
 - g. deliberare atti e contratti, necessari per le attività aziendali;
 - h. deliberare sull'accettazione di lasciti, donazioni e di ogni altro atto di liberalità;
 - i. deliberare sulle liti attive e passive e sulle transazioni, salvo non incidano su diritti reali inerenti al patrimonio immobiliare affidato;
 - j. formulare richieste di assegnazione del personale regionale;
 - k. deliberare su tutti gli altri affari che gli siano sottoposti dal Comitato tecnico d'indirizzo (CTI) di cui all'articolo 6;
 - l. coordinare le attività dei direttori, amministrativo e tecnico, e nominare i responsabili delle strutture operative dell'Azienda regionale.
 7. In caso di vacanza dell'ufficio, ovvero nei casi di assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo. Se l'assenza o l'impedimento si protrae oltre sei mesi, si procede alla sua sostituzione.

Art. 6

(Comitato tecnico d'indirizzo)

1. Il CTI coordina l'attuazione delle linee generali di indirizzo strategico dell'azienda e ne verifica il conseguimento, relazionando alla Giunta regionale, annualmente o su richiesta. Lo stesso si dota di un proprio regolamento entro tre mesi dal proprio insediamento.
2. Il CTI è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è composto da undici esperti della materia, di cui sei, compreso il presidente, scelti dalla Giunta, uno designato dall'Unione nazionale comunità ed enti montani (UNCCEM) Calabria e quattro designati dalle organizzazioni sindacali di categoria.
3. La partecipazione al CTI è gratuita; ai componenti compete solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nella misura e nelle forme previste per il personale regionale non dirigenziale, con la qualifica più elevata, per un massimo di una seduta mensile.

Art. 7

(Collegio dei sindaci)

1. Il collegio dei sindaci è composto da un presidente, due membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, per la durata di anni tre.
2. Il collegio esercita il controllo sulla gestione contabile e finanziaria dell'azienda e redige una relazione annuale che viene allegata al rendiconto consuntivo, finanziario, patrimoniale ed economico.
3. Il collegio esercita la funzione di vigilanza sulla gestione finanziaria dell'azienda, riferendo su di essa, annualmente o dietro richiesta, al CTI e alla Giunta regionale; redige relazioni sul bilancio di previsione, sul rendiconto generale e sui risultati di gestione.
4. Ai componenti del collegio dei sindaci sono corrisposti i compensi determinati ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 22 (Misure di razionalizzazione e riordino della spesa pubblica regionale), diminuiti del 20 per cento.

Art. 8

(Distretti territoriali)

1. La Giunta regionale, con atto regolamentare, sulla base di una proposta del CTI e previo parere della II Commissione consiliare attinente l'articolazione e l'individuazione del numero dei distretti per singola Provincia, definisce la ripartizione del territorio montano e forestale in articolazioni distrettuali, determinate in ragione:
 - a. delle peculiarità della superficie territoriale delle foreste già gestite dall'AFOR, ai sensi della l.r. 20/1992;
 - b. degli indicatori fisico-geografici, demografici e socio economici previsti dall'articolo 6 della l.r. 4/1999, propri dei territori già interessati dall'esercizio di funzioni delle sopresse Comunità montane.

Art. 9

(Organizzazione)

1. L'organizzazione dell'Azienda regionale è contenuta in un atto aziendale di diritto privato, adottato dal direttore generale ed approvato dalla Giunta regionale.

2. L'atto aziendale definisce l'organizzazione interna dell'ente ed individua le strutture operative dei distretti territoriali di cui all'articolo 8.
3. L'azienda si articola in tre settori:
 - a. amministrativo;
 - b. patrimonio e servizi forestali;
 - c. sorveglianza idraulica.
4. Ciascun settore si articola in servizi non superiori a due. Il settore c) opera di concerto con l'autorità di bacino nei modi indicati nella deliberazione della Giunta regionale 602/2010.
5. Nelle more dell'articolazione del territorio in distretti ai sensi all'articolo 8, il direttore generale adotta un atto aziendale provvisorio, previo parere della II Commissione consiliare, anche in ordine al numero dei distretti da istituire per singola Provincia; l'atto aziendale provvisorio è approvato dalla Giunta regionale.

Art. 10

(Bilanci e rendiconti)

1. I bilanci e i rendiconti sono soggetti alle disposizioni di cui all'articolo 57 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8 (Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione Calabria). Si applicano i principi della contabilità analitica per centri di costo.

Art. 11

(Personale)

1. La pianta organica dell'Azienda regionale è coperta mediante il personale:
 - a. transitato dall'AFOR, in liquidazione;
 - b. transitato dalle Comunità montane soppresse;
 - c. trasferito o comandato dalla Regione Calabria, su domanda o d'ufficio.
2. Il personale di cui al comma 1, il cui rapporto è disciplinato, presso l'ente di provenienza, da un CCNL del comparto pubblico, è posto in un ruolo speciale ad esaurimento e permane nel proprio stato giuridico ed economico, salva opzione per il regime proprio dell'Azienda regionale.
3. Sin dall'adozione dell'atto aziendale provvisorio di cui all'articolo 9, comma 5, e dalla prima regolamentazione organica, gli incarichi del personale di cui al comma 1 sono attribuiti in base alla nuova organizzazione dell'Azienda regionale, fatte salve le qualifiche proprie del personale stesso.
4. Sino all'approvazione dell'atto aziendale definitivo, l'Azienda regionale non può procedere a qualsiasi tipo di assunzione, ovvero di trasformazione o modificazione dei rapporti di lavoro in essere. Solo successivamente, può procedere alla copertura dei fabbisogni di personale e alla sostituzione del personale cessato dal servizio, secondo le percentuali stabilite dalla legislazione vigente in materia di turn over e compatibilmente con le risorse finanziarie assegnate. Il rapporto di lavoro dei dipendenti nuovi assunti è disciplinato dai CCNL del comparto privato, secondo le rispettive aree di competenza.

Art. 12

(Risorse)

1. Per la realizzazione dei progetti istituzionali, l'Azienda regionale gestisce anche le risorse, di competenza dei settori funzionali di riferimento, previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013, secondo le relative regole.
2. Il comma 6 dell'articolo 28 della legge regionale 21 agosto 2006, n. 7 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di assestamento di bilancio per l'anno 2006 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8), è sostituito dal seguente:

"6. Il compenso a titolo di spese generali da corrispondere all'Azienda regionale per la forestazione e per le politiche della montagna per l'esecuzione degli interventi di

forestazione da eseguirsi con gli operai idraulico-forestali di cui al decreto legge 15 giugno 1984, n. 233 (Norme sull'impiego di lavoratori idraulico-forestali nella regione Calabria), convertito in legge 4 agosto 1984, n. 442, nonché con la manodopera di cui alla legge regionale 2 marzo 2005, n. 8 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e finanziario - collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2005, art. 3, comma 4, della legge regionale n. 8/2002), è determinato nella misura del 4 per cento.”.

3. Il comma 7 dell'articolo 28 della l.r. 7/2006, è sostituito dal seguente:
“7. Il compenso a titolo di spese generali da corrispondere ai consorzi di bonifica per l'esecuzione dei medesimi interventi di cui al comma 6 non può superare la misura dell' 8 per cento.”.
4. I commi 5 e 8 dell'art. 28 della l.r. 7/2006 sono abrogati.
5. Gli utili netti di gestione risultanti dal conto economico di esercizio, e, in particolare, quelli derivanti dalla utilizzazione forestale, nonché dalla vendita del materiale legnoso e dalla gestione, anche mediante concessione, del patrimonio forestale regionale amministrato dall'Azienda ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 20/1992, sono destinati, per una quota, al cofinanziamento del compenso a titolo di spese generali per l'esecuzione degli interventi di forestazione e, per altra quota, al bilancio regionale con destinazione vincolata al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.
6. La determinazione delle quote, di cui al comma 5, è fissata annualmente dalla Giunta regionale, su proposta del direttore generale dell'Azienda regionale.
7. I risparmi di spesa derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3, e 4 concorrono al ripianamento della situazione debitoria dell'AFOR, per come quantificata dal commissario liquidatore.

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In fase di prima applicazione della presente legge, il direttore generale dell'Azienda regionale:
 - a. è nominato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore;
 - b. adotta, entro trenta giorni dalla nomina, l'atto aziendale, di cui all'articolo 9, il piano annuale per l'anno 2013, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera b), nonché il bilancio preventivo per l'esercizio finanziario 2013, di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c).
2. Entro centoventi giorni dalla nomina di cui al comma 1, lettera a), il direttore generale dell'Azienda regionale adotta le iniziative di cui all'articolo 9, comma 1, della l.r. 22/2010, con le modalità e per gli obiettivi ivi previsti, al fine di conseguire, a partire dal 2013, un risparmio di almeno il 20 per cento rispetto alla spesa per il personale complessivamente sostenuta nell'anno 2011 dall'AFOR in liquidazione.
3. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), sono esercitate dall'Azienda regionale a decorrere dal 1° gennaio 2013.
4. Dalla data della nomina di cui al comma 1, lettera a):
 - a. decadono di diritto il commissario liquidatore e il vice commissario dell'AFOR, posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 9/2007, e i relativi contratti a tempo determinato cessano di avere efficacia;
 - b. al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007, sono eliminate le parole: “ed un vice commissario con funzioni vicarie”;
 - c. il direttore generale dell'Azienda regionale assume le funzioni di commissario liquidatore dell'AFOR e le svolge senza percepire compensi aggiuntivi e assicurando la distinzione economica e finanziaria della gestione liquidatoria rispetto alla gestione corrente della nuova Azienda.
5. Entro trenta giorni dall'assunzione delle funzioni di cui al comma 2, lettera c), il commissario liquidatore dell'AFOR:
 - a. provvede al trasferimento, in favore dell'Azienda regionale, delle funzioni e delle risorse umane, strumentali e finanziarie non necessarie al completamento della

- fase di liquidazione, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2010 e con la decorrenza di cui al comma 3;
- b. trasmette ai dipartimenti della Giunta regionale competenti in materia di agricoltura e in materia di bilancio un piano di liquidazione nel quale, anche sulla base di quanto previsto all'articolo 14, sono indicate le poste attive e quelle passive, nonché le modalità di estinzione di queste ultime, da effettuarsi anche previo accordo transattivo con i creditori su un piano di rientro pluriennale.
6. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del piano di liquidazione di cui al comma 5, lettera b), assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della liquidazione.
 7. In nessun caso, nel corso della gestione liquidatoria, i debiti pregressi dell'AFOR possono gravare sull'Azienda regionale.
 8. Conclusa la liquidazione, il commissario liquidatore dell'AFOR trasmette ai dipartimenti di cui al comma 5, lettera b), un bilancio finale della liquidazione.
 9. La Giunta regionale delibera sull'approvazione del bilancio finale della liquidazione, assumendo, altresì, le determinazioni eventualmente necessarie alla chiusura della stessa liquidazione.
 10. L'approvazione del bilancio finale della liquidazione determina l'estinzione dell'AFOR e il trasferimento all'Azienda regionale delle poste attive e delle risorse strumentali e finanziarie residue, nonché, nel rispetto del regime contrattuale in essere alla data del 31 dicembre 2010, del personale impiegato nella gestione liquidatoria.
 11. I lavoratori addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e i lavoratori inseriti nel "Fondo sollievo" sono collocati in un bacino ad esaurimento.
 12. Sono abrogati i commi 2, 6, 7, 7bis, 7ter, 8, 9, 10 dell'articolo 4 della l.r. 9/2007, nonché tutte le disposizioni di legge regionale incompatibili con quelle della presente legge.
 13. Tutte le disposizioni della l.r. 20/1992, riguardanti l'AFOR, e non incompatibili con quelle della presente legge, si applicano all'Azienda regionale.

Art. 14

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2 e 3, quantificati in euro 70.000,00, si fa fronte, per l'esercizio 2012, con le risorse allocate all'UPB 1.2.01.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale. Per l'esercizio 2013, si provvede con legge di bilancio, nei limiti delle risorse disponibili.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 6, 7, 8, 9 e 11 si provvede, per l'esercizio finanziario 2013, con la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge finanziaria di accompagnamento, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse e, comunque, in misura non superiore agli importi degli stanziamenti delle UPB 3.2.04.04 e 3.2.04.05 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, ridotti del 20 per cento.
3. Per gli esercizi successivi, si provvede annualmente con le risorse derivanti dagli utili netti di gestione dell'Azienda regionale, per come previsto dal comma 5 dell'articolo 12, nonché con le leggi regionali di approvazione del bilancio di previsione annuale e le leggi finanziarie di accompagnamento, nei limiti della effettiva disponibilità di risorse e, comunque, in misura non superiore all'importo determinato ai sensi del comma 2, ridotto annualmente del 3 per cento.
4. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione dell'articolo 12, commi 2 e 3, stimati in euro 3.000.000,00 annui, nonché gli utili di cui all'articolo 12, comma 5, stimati in euro 4.500.000,00 annui, salva la determinazione delle quote previste ai commi 5 e 6 dello stesso articolo 12, sono destinati al ripianamento dei disavanzi dell'AFOR posta in liquidazione ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 9/2007.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.